

Lavoro, il caldo fa scattare i controlli dell'ispettorato

(Fonte: <https://www.pensionioggi.it/>)

Specialmente nei settori dell'edilizia e agricoltura dove, in ragione delle eccezionali ondate di calore, l'ispettorato del lavoro sta intensificando le attività di vigilanza nei luoghi di lavoro per verificare le misure di prevenzione adottate ai fini della riduzione dei rischi d'esposizione per i lavoratori.

L'Inl intensifica i controlli per la prevenzione dei rischi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori determinati dall'aumento d'intensità e di durata delle ondate di calore. Lo spiega la nota n. 3783/2022 pubblicata ieri in cui conferma l'iniziativa già intrapresa lo scorso anno. Come noto, le elevate temperature in assenza di misure idonee, specie nel caso di lavorazioni faticose e in assenza di adeguate pause di recupero, oltre a essere causa di malori possono ridurre la capacità di attenzione del lavoratore e quindi aumentare il rischio di infortuni. Particolarmente esposti al rischio in questione risultano coloro che svolgono l'**attività lavorativa all'aperto**, in particolare **edilizia e agricoltura**, unitamente a coloro che sono impegnati in **ambienti chiusi** senza ventilazione adeguata.

In tali settori e ambienti di lavoro l'Inl ritiene, quindi, opportuno intensificare le attività di sensibilizzazione e verificare, nel corso dell'attività di vigilanza, quali misure di prevenzione siano state previste ed attuate dal datore di lavoro al fine di ridurre al minimo il **rischio espositivo**.

Rischio sicurezza lavoratori

Il rischio da stress termico è oggetto di una specifica valutazione dei rischi, in particolare con riferimento al settore dell'edilizia (Titolo IV del citato TU sicurezza), e sono previste precise responsabilità a carico di coordinatori e datori di lavoro in caso di inosservanza. Tra l'altro, l'Inl richiama la circolare del **18 maggio 2021** avente ad oggetto «Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute», con cui il ministero della salute ha fornito indicazioni per la gestione e per la prevenzione degli effetti conseguenti a ondate di calore indicando anche gli indirizzi operativi per la valutazione dei rischi da stress termico e per individuare le possibili misure di prevenzione.

Cigo, sopra i 35°

L'ispettorato rammenta, infine, alle aziende la possibilità di ricorrere alla Cigo qualora le temperature **eccezionalmente elevate** (al di sopra dei 35°) impediscano di svolgere le fasi di lavoro in luoghi non protetti dal sole o comportino l'uso di materiali ovvero lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore. Indicazioni in tal senso sono state date dall'Inps con [messaggio 1856/2017](#).

Nota dell'ispettorato nazionale del Lavoro 22 giugno 2022, n. 3783

Oggetto: tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore

In ragione delle attuali condizioni climatiche e delle previsioni di ulteriore innalzamento delle temperature a partire dai prossimi giorni, si ritiene necessario richiamare i contenuti della nota prot. n. 4639 del 02-07-2021 (All. 1) in attuazione della quale codesti Uffici vorranno dedicare particolare attenzione, sotto il profilo ispettivo, alla prevenzione dei rischi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori determinati dall' aumento di intensità e durata delle ondate di calore. L'art. 28 del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce l'obbligo, in capo al datore di lavoro, di valutare "tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori", compresi quelli riguardanti "gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari".

Come noto, le elevate temperature in assenza di misure idonee, specie nel caso di lavorazioni faticose e in assenza di adeguate pause di recupero, oltre a essere causa di malori possono ridurre la capacità di attenzione del lavoratore e quindi aumentare il rischio di infortuni.

Particolarmente esposti al rischio in questione risultano coloro che svolgono l'attività lavorativa all'aperto, in particolare edilizia e agricoltura, unitamente a coloro che sono impegnati in ambienti chiusi senza ventilazione adeguata.

In tali settori e ambienti di lavoro si ritiene, quindi, opportuno intensificare le attività di sensibilizzazione e verificare, nel corso dell'attività di vigilanza, quali misure di prevenzione siano state previste ed attuate dal datore di lavoro al fine di ridurre al minimo il rischio espositivo.

Circolare 2 luglio 2021, n. 4639

Oggetto: tutela dei lavoratori - stress termico ambientale.

In considerazione dei rischi cui risultano esposti i lavoratori in conseguenza delle condizioni microclimatiche della stagione estiva, caratterizzata da temperature particolarmente elevate, d'intesa con il coordinamento tecnico delle Regioni, si segnala l'opportunità di intensificare le azioni di prevenzione del rischio da stress termico, con particolare riferimento ai cantieri edili e stradali, all'agricoltura e al florovivaismo, anche attraverso iniziative di sensibilizzazione e comunicazione da condividersi nell'ambito dei Comitati di coordinamento regionali e provinciali, ex art. 7, d.lgs. n. 81/ 2008.

Tali iniziative potranno richiamare i contenuti della circolare 18 maggio 2021 "Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute - Attività 2021 in relazione all'epidemia COVID-19" con cui il Ministero della Salute, anche per l'anno in corso, ha fornito indicazioni per la gestione e le prevenzione degli effetti conseguenti a ondate di calore (<https://www.salute.gov.it/portale/caldo/homeCaldo.jsp>), gli indirizzi per la valutazione dei rischi da stress termico e per l'individuazione delle possibili misure di mitigazione la cui

documentazione è consultabile alla Sezione "Microclima" del Portale Agenti Fisici, al seguente link: https://www.portaleagentifisici.it/fo_microclima_index.phplg=IT., nonché i contenuti del progetto workclimate (<https://www.workclimate.it>).

Nel corso delle predette iniziative, sarà inoltre rappresentata la possibilità per le aziende di aderire a quanto previsto dall'INPS - Messaggio n. 1856 del 03/05/2017 ("le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l'utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo alla CIGO").

Attesi gli obblighi in materia di valutazione dei rischi, con riferimento specifico al settore dell'edilizia, nel Titolo IV del d.lgs. n. 81/08 sono previste precise responsabilità a carico dei coordinatori e dei datori di lavoro desumibili dagli art. 92 e 96, oltre che dall'allegato XV.

Il personale ispettivo dell'INL, nel corso dell'attività ispettiva in materia di salute e sicurezza, nei settori di competenza previsti dall'art. 13 del d.lgs. n. 81/08, presterà particolare attenzione ai rischi derivanti per i lavoratori dall'innalzamento delle temperature ed alle misure adottate al fine di garantire l'incolumità dei lavoratori nel rispetto di quanto previsto dal citato d.lgs. n. 81/08, tenuto conto dell'analisi e valutazione dei rischi aziendali e del programma di sorveglianza sanitaria redatto dal Medico competente, nonché delle indicazioni tecniche e linee guida sopra richiamate.